SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 44

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 23 febbraio 2011 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO VIA PRINCIPE UMBERTO 4, 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in Piazza G. Verdi 10 è stato trasferito temporaneamente nella sede di via Principe Umberto 4, 00185 Roma

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti per l'annata 2011 è terminata il 30 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

SOMMARIO

DECRETO 24 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Thomas Lissiamma, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A01409)*

DECRETO 24 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Prince Hirosh Babu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A01410)*

DECRETO 24 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra John Preethy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A01411)*

DECRETO 24 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Soniya Mary Joseph, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A01412)*

DECRETO 24 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Sheela Kunju, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A01413)*

DECRETO 24 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Puthanpadath Antony, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A01414)*

DECRETO 24 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Alex Mini, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A01415)*

DECRETO 24 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Tomoiaga Simona Angela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A01416)*

DECRETO 25 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Stoica Claudia Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(1A01427)*

DECRETO 25 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Vitan Petru Razvan, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A01417)*

DECRETO 25 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Kocsis Monica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A01418)*

DECRETO 25 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Kelemen Henrietta Helga, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A01419)*

DECRETO 25 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Zaharia Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A01420)*

DECRETO 25 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Cimpeanu Cristina Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A01421)*

DECRETO 25 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Manafu Marian Viorel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A01422)*

DECRETO 25 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ursachi Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A01423)*

DECRETO 25 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Croitoru Mirela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A01424)*

DECRETO 25 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Gherghina Costin Tudor, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A01425)*

DECRETO 25 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Laza Daniela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A01426)*

DECRETO 25 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Baltag Iulian Georgian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A01428)*

DECRETO 25 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Gradinaru Ioan Daniel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A01429)*

DECRETO 25 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Isvoranu Elena Luisa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A01430)*

DECRETO 25 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Mihalcea Angela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A01431)*

DECRETO 25 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Jicu Oana Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A01432)*

DECRETO 25 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Voicu Nicoleta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A01433)*

DECRETO 25 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Vilcea Manuela Alina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A01434)*

DECRETO 25 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Muscariu Florin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A01435)*

DECRETO 25 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Grad Adin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A01436)*

DECRETO 25 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Manda Mihaela Iuliana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A01437)*

DECRETO 26 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Burda Zsuzsanna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A01438)*

DECRETO 26 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Orosz Laszlò Zsolt, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A01439)*

DECRETO 26 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Hornyak Angela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A01440)*

DECRETO 26 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Vostrikova' Michajlovna Irina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A01441)*

DECRETO 26 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Sinimol Kurian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A01442)*

DECRETO 26 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Thomas Jolly, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A01443)*

DECRETO 26 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Joseph Jasmin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A01444)*

DECRETO 26 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Paul Sheema, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A01445)*

DECRETO 26 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Paremackal Thomas Betzy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A01446)*

DECRETO 26 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Paul Jervin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A01447)*

DECRETO 26 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Joseph Siji, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A01448)*

DECRETO 26 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Francis Rojin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A01449)*

DECRETO 26 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Sabu Midhun, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A01450)*

DECRETO 26 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Rose Leema, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A01451)*

DECRETO 26 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Francis Telma, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A01452)*

DECRETO 26 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Soniya Manuel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A01453)*

DECRETO 26 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. George Binoy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A01454)*

DECRETO 26 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Chacko Bintumol, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A01455)*

DECRETO 26 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Pacholczyk Katarzyna Mieczyslawa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A01456)*

DECRETO 26 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Velkova Daniela Cvetanova, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A01457)*

DECRETO 26 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ryszkiewicz Agnieszka, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A01458)*

DECRETO 26 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Dimitrova Mariya Ivanova, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A01459)*

DECRETO 26 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Dias Braga Bracco Camila, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A01460)*

DECRETO 26 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Racaku Balili Marjeta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A01461)*

DECRETO 26 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Masalski Mihail, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A01462)*

DECRETO 26 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Fascendini Nadin Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di operatore socio-sanitario. *(11A01608)*

DECRETO 27 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Cobzarenco Camelia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A01463)*

DECRETO 27 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Anghel Silvia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A01464)*

DECRETO 27 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Eva Silvia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A01465)*

DECRETO 27 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Badalik Ilona, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A01466)*

DECRETO 28 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Cabrera de Di Noto Adina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(11A01596)*

DECRETO 28 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Trubas Aneta Zofia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ostetrica. *(11A01620)*

DECRETO 31 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Filip Todorov Filipov, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in anestesia, rianimazione e terapia intensiva. *(11A01597)*

DECRETO 31 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Gundega Jākobsone, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra specialista in ortognatodonzia. *(11A01598)*

DECRETO 31 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Jelena Nikolau, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di veterinario. *(11A01603)*

DECRETO 31 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Alla Kozina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico. *(11A01604)*

DECRETO 31 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Marius Ioan Stoica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in ortopedia e traumatologia. *(11A01605)*

DECRETO 31 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Sabrina Kellen Pimentel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(11A01606)*

DECRETO 31 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Nikolaos Chatzieleftheriou, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista. *(11A01607)*

DECRETO 31 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ana Fuertes Zárate, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in anatomia patologica. *(11A01609)*

DECRETO 31 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Irene Hofer, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista. *(11A01610)*

DECRETO 31 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Raquel Ruiz Luna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in medicina interna. *(11A01611)*

DECRETO 31 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Carmen Graziela Boescu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in medicina interna. *(11A01612)*

DECRETO 31 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Sebastian Szydlik, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(11A01613)*

DECRETO 31 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Valerio Falchi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in psichiatria. *(11A01614)*

DECRETO 31 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Cristian-Gheorghe Plăiaşu-Coman, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico. *(11A01617)*

DECRETO 31 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Michal Bumbálek, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(11A01618)*

DECRETO 31 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Adela-Teodora Birliga, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di veterinario. *(11A01623)*

DECRETO 31 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Lyubka Gugova Mircheva, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista. *(11A01626)*

DECRETO 31 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Anca Maria Strimbu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico. *(11A01627)*

DECRETO 1° febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Spalnacean Loredana Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A01592)*

DECRETO 1° febbraio 2011.

Riconoscimento, al sig. Susai Razvan Gabriel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A01593)*

DECRETO 1° febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ghitan Nicoleta Luiza, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A01594)*

DECRETO 1° febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Marinescu Florentina Cecilia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A01595)*

DECRETO 1° febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Gheorghiu Viorica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A01615)*

DECRETO 1° febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Motroc Claudia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A01616)*

DECRETO 1° febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Urban Camelia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A01621)*

DECRETO 1° febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Dumitru Simona, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A01624)*

DECRETO 1° febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Popa Dumitriu Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A01625)*

DECRETO 1° febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Dumitriu Anca, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A01628)*

DECRETO 1° febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Tritean Orzac Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A01629)*

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 49

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Elenco di aziende con provvedimenti C.I.G.S. emanati dall'8/12/2010 al 15/12/2010 Istanze presentate entro il 31/01/2010 utilizzando il modello CIGS/SOLID-1 *(11A01915)*

Elenco di aziende con provvedimenti C.I.G.S. emanati dall'8/12/2010 al 15/12/2010 *(11A01916)*

Elenco di aziende con provvedimenti C.I.G.S. emanati dal 16/12/2010 al 23/12/2010 Istanze presentate entro il 31/01/2010 utilizzando il modello CIGS/SOLID-1 *(11A01917)*

Elenco di aziende con provvedimenti C.I.G.S. emanati dal 16/12/2010 al 23/12/2010 *(11A01918)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 22 febbraio 2011, n. **5**.

Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 7-*bis* del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, che ha dichiarato festa nazionale il giorno 17 marzo 2011, ricorrenza del 150° anniversario della proclamazione dell'Unità d'Italia;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la dovuta solennità e la massima partecipazione dei cittadini dichiarando il 17 marzo 2011 giorno festivo a tutti gli effetti civili, senza peraltro che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e a carico delle imprese private;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della difesa e dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Limitatamente all'anno 2011, il giorno 17 marzo è considerato giorno festivo ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 27 maggio 1949, n. 260.

2. Al fine di evitare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e delle imprese private, derivanti da quanto disposto nel comma 1, per il solo anno 2011 gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festività soppressa del 4 novembre non si applicano a tale ricorrenza ma, in sostituzione, alla festa nazionale per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia proclamata per il 17 marzo 2011.

3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LA RUSSA, *Ministro della difesa*

GELMINI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

11G0045

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 dicembre 2010.

Individuazione della data dell'avvio delle funzioni del nuovo assetto territoriale e rideterminazione delle competenze territoriali delle Commissioni mediche di verifica.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 maggio 1988, n.173, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 26 luglio 1988, n. 291, recante «Misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988»;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 5 del suddetto decreto-legge 30 maggio 1988, n.173, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 26 luglio 1988, n. 291, recante «Misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988», che prevede l'istituzione, con decreto del Ministro del tesoro, in aggiunta a quelle esistenti, di ulteriori commissioni mediche periferiche in modo da garantire almeno una commissione per ciascuna provincia;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 6 luglio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 195 del 22 agosto 1989, con il quale, in esecuzione di quanto previsto dal sopracitato art. 3, comma 5 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, sono state istituite settantasei nuove commissioni mediche periferiche, una in ciascun capoluogo di provincia, ad eccezione della provincia di Bolzano, in virtù delle norme di speciale autonomia della provincia stessa, in aggiunta alle diciotto preesistenti di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catanzaro, Chieti, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Taranto, Torino, Trento ed Udine;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 4 novembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 166 del 17 luglio 1996, con il quale, per effetto dell'entrata in vigore della legge della regione autonoma Valle d'Aosta 7 luglio 1995, n. 22, la commissione medica periferica di Aosta, istituita con il sopra citato decreto ministeriale del 6 luglio 1989, è stata soppressa;

Visto l'art. 2-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, recante «Attuazione della delega conferita dall'art. 3, comma 3, lettera *d)* della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di potenziamento delle attività di controllo sulle prestazioni previdenziali ed assistenziali di invalidità e inabilità», che rinomina le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidità civile in commissioni mediche di verifica;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 7, comma 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede la soppressione delle commissioni mediche di verifica, ad eccezione di quelle presenti nei capoluoghi di regione e nelle province a speciale autonomia, che subentrano nelle competenze delle commissioni soppresse disponendo altresì che le medesime commissioni, con protocolli di intesa, da stipularsi tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le regioni, possano avvalersi a titolo gratuito delle A.S.L. territorialmente competenti ovvero, previo accordo con il Ministero della difesa, delle strutture sanitarie del predetto Ministero operanti sul territorio;

Visto in particolare il terzo periodo del citato art. 7, comma 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che demanda ad un decreto ministeriale non regolamentare, la fissazione delle date di effettivo avvio delle funzioni nella nuova organizzazione territoriale delle commissioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'art. 1, comma 404 della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

Rilevato che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nella regione autonoma della Valle d'Aosta e nella provincia autonoma di Bolzano non risultavano presenti le commissioni mediche di verifica, come esposto nelle premesse;

Ritenuto, pertanto, che, per i cittadini residenti nella regione autonoma della Valle d'Aosta, gli accertamenti sanitari attribuiti dalla vigente normativa alle commissioni mediche di verifica possano continuare ad essere effettuati dalla limitrofa commissione medica di verifica di Torino, e che, analogamente, per i cittadini residenti nella provincia autonoma di Bolzano, gli accertamenti sanitari possano continuare ad essere effettuati dalla limitrofa commissione medica di verifica di Trento;

Considerata la necessità di dettare disposizioni transitorie per la regione Abruzzo, attese le problematiche della sede di L'Aquila per effetto dei noti eventi sismici;

Rilevata, a tal fine, l'opportunità di individuare nella sede di Chieti, in quanto ivi presente l'archivio storico della documentazione delle attività di istituto delle commissioni mediche di verifica istituite nella regione Abruzzo, la sede che svolgerà *pro-tempore* in luogo del capoluogo della regione le attività delle soppresse commissioni mediche di verifica di Pescara e Teramo;

Considerato che le commissioni mediche di verifica presenti nei capoluoghi di regione e nella provincia autonoma di Trento subentrano nelle competenze delle commissioni soppresse;

Ritenuto di dover provvedere all'individuazione della data dell'avvio delle funzioni nel nuovo assetto territoriale ed alla conseguente rideterminazione delle competenze territoriali delle commissioni mediche di verifica;

Decreta:

Art. 1.

Avvio delle funzioni nel nuovo assetto territoriale

1. A decorrere dal 1° marzo 2011 cessano le attività delle commissioni mediche di verifica diverse da quelle presenti nei capoluoghi di regione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, e da quella presente nella provincia autonoma di Trento.

2. Dalla data indicata al comma 1 le commissioni mediche di verifica presenti nei capoluoghi di regione e nella provincia autonoma di Trento subentrano nelle competenze delle commissioni di cui al comma 1, inclusi i procedimenti in corso.

Art. 2.

Disposizioni particolari per la regione Abruzzo

1. In fase di prima applicazione delle disposizioni del presente decreto, nella regione Abruzzo, in considerazione degli eventi sismici che hanno colpito il capoluogo regionale e delle condizioni logistiche dei locali della commissione medica di verifica de L'Aquila, le attività continuano ad essere svolte anche dalla commissione medica di verifica di Chieti, cui afferiscono quelle delle soppresse commissioni mediche di verifica di Pescara e Teramo.

2. Con successivo decreto ministeriale di natura non regolamentare, sarà indicata la data dalla quale, per la regione Abruzzo, opererà la sola commissione medica di verifica de L'Aquila.

Art. 3.

Rideterminazione delle competenze territoriali delle commissioni mediche di verifica

1. Le competenze territoriali delle commissioni mediche di verifica presenti nelle capoluoghi di regione e nella provincia autonoma di Trento sono rideterminate, sulla base di quanto previsto dagli articoli 1 e 2, secondo l'allegata tabella *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo secondo la normativa vigente e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2010

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 71

Tabella A
(art. 3, comma 1)

SEDE Commissione medica di verifica	**COMPETENZA TERRITORIALE**
(L')AQUILA	**ABRUZZO** (L'Aquila)
ANCONA	**MARCHE** (Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino)
BARI	**PUGLIA** (Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto)
BOLOGNA	**EMILIA ROMAGNA** (Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini)
CAGLIARI	**SARDEGNA** (Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Nuoro, Ogliastra, Olbia-Tempio, Oristano, Sassari)
CAMPOBASSO	**MOLISE** (Campobasso, Isernia)
CATANZARO	**CALABRIA** (Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia)
CHIETI	**ABRUZZO** (Chieti, Pescara, Teramo)
FIRENZE	**TOSCANA** (Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa e Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena)
GENOVA	**LIGURIA** (Genova, Imperia, La Spezia, Savona)
MILANO	**LOMBARDIA** (Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio, Varese)
NAPOLI	**CAMPANIA** (Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno)
PALERMO	**SICILIA** (Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani)
PERUGIA	**UMBRIA** (Perugia, Terni)
POTENZA	**BASILICATA** (Matera, Potenza)
ROMA	**LAZIO** (Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo)
TORINO	**PIEMONTE E VALLE D'AOSTA** (Alessandria, Aosta, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli)
TRENTO	**PROVINCE AUTONOME DI BOLZANO E DI TRENTO** (Bolzano, Trento)
TRIESTE	**FRIULI-VENEZIA GIULIA** (Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine)
VENEZIA	**VENETO** (Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza)

11A02245

DECRETO 21 febbraio 2011.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 184 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del Regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 103469 del 28 dicembre 2010, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore denerale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei Buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 17 febbraio 2011 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 27.702 milioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2010, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 28 febbraio 2011 l'emissione dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a 184 giorni con scadenza 31 agosto 2011, fino al limite massimo in valore nominale di 9.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del Regolamento adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, secondo modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero

le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo o nullo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 23 febbraio 2011. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia, con l'intervento di un funzionario del Tesoro che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2011.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo minimo del 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, aumentabile con comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 24 febbraio 2011.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, ed il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto. Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato — espresso con arrotondamento al terzo decimale — corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2011

p. *Il direttore generale:* CANNATA

11A02553

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 14 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla prof.ssa Maria Rosaria Fragola, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la legge 24 novembre 2009, n. 167; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Maria Rosaria Fragola;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Vista l'omologazione della laurea italiana al titolo di licenciada en filología inglesa Serie A n. 0747988/2010/H06365 rilasciata dal Ministerio de Educación di Madrid il 10 maggio 2010;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata, ai sensi della circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81, è esentata dalla presentazione della certificazione relativa alla conoscenza linguistica, in quanto ha conseguito una formazione primaria, secondaria, ed accademica in Italia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinata, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni, nonché, al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di Conferenza dei servizi nella seduta del 20 dicembre 2010, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale dell'interessata ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Considerato che il direttore generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica è andato in quiescenza dal 1° novembre 2010;

Visto il decreto dipartimentale n. 23 del 24 novembre 2010 del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali del MIUR, con il quale, la gestione amministrativa della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica è affidata al dott. Mario Petrini;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione post-secondaria: laurea in lingue e letterature straniere moderne, *curriculum* Europeo, conseguita presso l'Università degli studi di Napoli «L'Orientale» il 6 luglio 2005;

titolo di abilitazione all'insegnamento: C.A.P. «Certificado De Aptitud Pedagógica» conseguito nell'anno accademico 2008/2009 presso l'«Universitat de Barcelona» (Spagna) e rilasciato il 15 maggio 2009,

posseduto dalla cittadina italiana Maria Rosaria Fragola, nata a Benevento il 7 settembre 1971, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di abilitazione o concorso:

45/A - Inglese lingua straniera;

46/A - Lingue e civiltà straniere - inglese.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2011

Il dirigente: PETRINI

11A01989

DECRETO 25 gennaio 2011.

Autorizzazione all'istituto «Psiche e immaginario - Istituto di psicologia clinica» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Milano e a diminuire gli allievi iscritti da 20 a 13.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE
E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 3 agosto 2009, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 30 maggio 2002, con il quale l'«Istituto di psicologia clinica Rocca-Stendoro» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Milano, un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509;

Visti i decreti in data 25 marzo 2004 e 28 settembre 2007 di trasferimento della sede didattica di Milano;

Visto il decreto in data 24 novembre 2010 di autorizzazione a cambiare la denominazione in «Psiche e immaginario - Istituto di psicologia clinica»;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede principale di Milano da via Torino n. 51, a via Papiniano n. 10, nonché la diminuzione del numero massimo degli allievi ammissibile al primo anno di corso da 20 a 13;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 29 ottobre 2010;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dallo Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 12 gennaio 2011 trasmessa con nota prot. 16 del 12 gennaio 2011;

Decreta:

Art. 1.

L'istituto «Psiche e immaginario - Istituto di psicologia clinica» abilitato con decreto in data 30 maggio 2002 ad istituire e ad attivare, nella sede di Milano, un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la predetta sede da via Torino n. 51, a via Papiniano n. 10.

Art. 2.

Il numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso è pari a 13 unità e, per l'intero corso, a 52 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2011

Il direttore generale: TOMASI

11A01990

DECRETO 25 gennaio 2011.

Autorizzazione all'«Istituto Santa Chiara» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale a Merine di Lizzanello (Lecce).

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE
E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, succes-

sivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 3 agosto 2009, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 31 luglio 2003, con il quale l'«Istituto Santa Chiara» è stato abilitato ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede principale di Muro Leccese, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il decreto in data 7 luglio 2008 di trasferimento della sede principale a Lecce;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede principale di Lecce da via Cicolella n. 3, a Merine di Lizzanello (Lecce) presso «I Giardini di Atena» - s.s. Lecce-Vernole s.n.c.;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 29 ottobre 2010;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dallo Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 12 gennaio 2011 trasmessa con nota prot. 16 del 12 gennaio 2011;

Decreta:

Art. 1.

L'«Istituto Santa Chiara» abilitato con decreto in data 31 luglio 2003 ad istituire e ad attivare nella sede principale di Muro Leccese, un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la sede principale da Lecce via Cicolella n. 3, a Merine di Lizzanello (Lecce) presso «I Giardini di Atena» - s.s. Lecce-Vernole s.n.c.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2011

Il direttore generale: TOMASI

11A01991

DECRETO 25 gennaio 2011.

Autorizzazione all'istituto «Associazione italiana per la Sand Play Therapy (A.I.S.P.T.)» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE
E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 3 agosto 2009, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 18 luglio 2002, con il quale l'istituto «Associazione italiana per la Sand Play Therapy (A.I.S.P.T.)» è stato abilitato ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede principale di Roma, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il decreto in data 15 ottobre 2008 di trasferimento della sede principale di Roma;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede principale di Roma da via Casal di Marmo n. 401, a via S. Prisca n. 8 - presso l'Istituto Pio IX;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 29 ottobre 2010;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dallo Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 12 gennaio 2011 trasmessa con nota prot. 16 del 12 gennaio 2011;

Decreta:

Art. 1.

L'istituto «Associazione italiana per la Sand Play Therapy (A.I.S.P.T.)» abilitato con decreto in data 18 luglio 2002 ad istituire e ad attivare nella sede principale di Roma, un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la predetta sede da via Casal di Marmo n. 401, a via S. Prisca n. 8 - presso l'Istituto Pio IX.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2011

Il direttore generale: TOMASI

11A01992

DECRETO 25 gennaio 2011.

Autorizzazione all'Istituto «SPIGA – Società di psicoanalisi interpersonale e gruppoanalisi» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia dalla sede principale di Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE
E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 3 agosto 2009, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 29 gennaio 2001, con il quale l'istituto «Spiga - Società di psicoanalisi interpersonale e gruppoanalisi» è stato abilitato ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede principale di Roma, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede principale di Roma da via Orvinio, 11 a via Poggio Moiano, 34/C, 1° p. int. 4;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 29 ottobre 2010;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dallo Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 12 gennaio 2011 trasmessa con nota prot. 16 del 12 gennaio 2011;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto «Spiga - Società di psicoanalisi interpersonale e gruppoanalisi» abilitato con decreto in data 29 gennaio 2001 ad istituire e ad attivare nella sede principale di Roma, un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la predetta sede da via Orvinio, 11 a via Poggio Moiano, 34/C, 1° p. int. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2011

Il direttore generale: TOMASI

11A02021

DECRETO 25 gennaio 2011.

Autorizzazione all'«Istituto Veneto di Terapia Familiare» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia dalla sede principale di Treviso e ad aumentare gli allievi iscritti da 16 a 18.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE
E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 3 agosto 2009, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 3 aprile 2003, con il quale l'«Istituto Veneto di Terapia Familiare» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Treviso, un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509;

Visto il decreto in data 16 giugno 2003 di autorizzazione all'attivazione della sede periferica di Vicenza;

Visto il decreto in data 26 luglio 2004 di trasferimento della sede didattica di Vicenza;

Visto il decreto in data 18 luglio 2008 di autorizzazione all'attivazione della sede periferica di Mestre-Venezia;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede principale di Treviso da Piazzale Pistoia, 8 a via della Quercia, 2/B -, nonché l'aumento del numero massimo degli allievi ammissibile al primo anno di corso da 16 a 18;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 29 ottobre 2010;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dallo Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 12 gennaio 2011 trasmessa con nota prot. 16 del 12 gennaio 2011;

Decreta:

Art. 1.

L'«Istituto Veneto di Terapia Familiare» abilitato con decreto in data 3 aprile 2003 ad istituire e ad attivare, nella sede di Treviso, un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la predetta sede da Piazzale Pistoia, 8 a via della Quercia, 2/B.

Art. 2.

Il numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso è pari a 18 unità e, per l'intero corso, a 72 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2011

Il direttore generale: TOMASI

11A02022

DECRETO 25 gennaio 2011.

Autorizzazione all'«Istituto di psicoterapia familiare e relazionale S.r.l.» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Bari.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE
E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 3 agosto 2009, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 6 dicembre 1994 con il quale l'«Istituto di psicoterapia familiare e relazionale s.r.l.», è stato abilitato ad istituire e ad attivare corsi di formazione in psicoterapia nelle sedi di Bari e Potenza, per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto in data 25 maggio 2001, con il quale all'«Istituto di psicoterapia familiare e relazionale s.r.l.» è stata confermata l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di formazione in psicoterapia nelle sedi di Bari e Potenza, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il decreto in data 2 agosto 2001 di autorizzazione all'attivazione della sede periferica di Taranto;

Visto il decreto in data 21 ottobre 2004 di autorizzazione al trasferimento della sede di Potenza;

Visto il decreto in data 27 febbraio 2009 di autorizzazione ad aumentare il numero di allievi ammissibili nella sede di Bari;

Visto il decreto in data 19 luglio 2010 di trasferimento e aumento degli allievi della sede periferica di Potenza;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede principale di Bari da via Marchese di Montrone, 5 a via Dante Alighieri, 142. sc. A, 3° piano;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 29 ottobre 2010;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dallo Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 12 gennaio 2011 trasmessa con nota prot. 16 del 12 gennaio 2011;

Decreta:

Art. 1.

L'«Istituto di psicoterapia familiare e relazionale s.r.l.» abilitato con decreti in data 6 dicembre 1994 e 25 maggio 2001 ad istituire e ad attivare nelle sedi di Bari e Potenza, un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la sede principale di Bari da via Marchese di Montrone, 5 a via Dante Alighieri, 142. sc. A, 3° piano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2011

Il direttore generale Tomasi

11A02023

DECRETO 25 gennaio 2011.

Autorizzazione all'istituto «Associazione per la ricerca in psicoterapia cognitivo-interpersonale – (A.R.P.C.I.)» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE
E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 3 agosto 2009, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 17 marzo 2003, con il quale l'istituto «Associazione per la ricerca in psicoterapia cognitivo-interpersonale - (A.R.P.C.I.)» è stato abilitato ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede principale di Roma, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto i decreti in data 19 aprile 2004, 30 ottobre 2006 con relativa rettifica, di trasferimento della sede principale di Roma;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede principale di Roma da via Quarto Miglio, 117 a Circonvallazione Appia, 50;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 29 ottobre 2010;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dallo Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 12 gennaio 2011 trasmessa con nota prot. 16 del 12 gennaio 2011;

Decreta:

Art. 1.

L'istituto «Associazione per la ricerca in psicoterapia cognitivo-interpersonale - (A.R.P.C.I.)» abilitato con decreto in data 17 marzo 2003 ad istituire e ad attivare nella sede principale di Roma, un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la predetta sede da via Quarto Miglio, 117 a Circonvallazione Appia, 50.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2011

Il direttore generale: TOMASI

11A02024

DECRETO 25 gennaio 2011.

Autorizzazione all'istituto «Scuola Adleriana di psicoterapia dell'istituto Alfred Adler» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Milano.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE
E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 3 agosto 2009, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 16 novembre 2000, con il quale l'istituto «Scuola Adleriana di psicoterapia dell'istituto Alfred Adler» è stato abilitato ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede principale di Milano, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il decreto in data 27 aprile 2001 di conferma di abilitazione per la sede principale di Milano;

Visto il decreto in data 21 ottobre 2004 di trasferimento della sede principale di Milano;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede principale di Milano da via Pio II, 3 a via San Calocero, 16;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 29 ottobre 2010;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dallo Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 12 gennaio 2011 trasmessa con nota prot. 16 del 12 gennaio 2011;

Decreta:

Art. 1.

L'istituto «Scuola Adleriana di psicoterapia dell'istituto Alfred Adler» abilitato con decreto in data 16 novembre 2000 ad istituire e ad attivare nella sede principale di Milano, un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la predetta sede da via Pio II, 3 a via San Calocero, 16.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2011

Il direttore generale: TOMASI

11A02025

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 1° dicembre 2010.

Rinnovo delle nomine dei componenti del Nucleo nazionale di farmacosorveglianza sui medicinali veterinari.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e successive modificazioni, concernente attuazione della direttiva 2004/28/CE, recante codice comunitario dei medicinali veterinari, ed in particolare l'articolo 88, comma 4, che istituisce un Nucleo nazionale di farmacosorveglianza sui medicinali veterinari;

Visto il decreto ministeriale 14 maggio 2009, concernente le caratteristiche strutturali e le modalità operative del Nucleo nazionale di farmacosorveglianza sui medicinali veterinari;

Vista la necessità di provvedere al rinnovo delle nomine dei componenti del suddetto Nucleo per il triennio 2011-2013;

Sulla base delle designazioni dei nuovi componenti del sopracitato Nucleo stabilite dal Ministero della salute e di quelle comunicate a quest'ultimo dalle rispettive amministrazioni di appartenenza;

Decreta:

Art. 1.

1. Per il triennio 2011-2013 sono nominati componenti del Nucleo nazionale di farmacosorveglianza sui medicinali veterinari i seguenti esperti:

1) Dott.ssa Alessandra Perrella, del Ministero della salute;

2) Dott.ssa Delia Forte, del Ministero della salute;

3) Dott.ssa Loredana Candela, del Ministero della salute;

4) Dott. Maurizio Fiori, dell'Istituto superiore di sanità;

5) Dott. Giorgio Fedrizzi, dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna;

6) Cap. Pietro Della Porta, del Comando Carabinieri per la tutela della salute;

7) Col. T. ISSMI Fabrizio Martinelli, della Guardia di Finanza;

8) Dott. Gandolfo Barbarino, della regione Piemonte;

9) Dott. Nicola Fortugno, della regione Puglia.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2011.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 2010

Il Ministro: FAZIO

11A02218

DECRETO 3 dicembre 2010.

Ulteriore riduzione, per l'anno 2009, delle percentuali di sconto a carico delle farmacie a ridotto fatturato.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 che al comma 40 dell'art. 1 stabilisce che a decorrere dall'anno 1997, le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali collocate nelle classi *a)* e *b)*, di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono fissate per le aziende farmaceutiche, per i grossisti e per i farmacisti rispettivamente al 66,65 per cento, al 6,65 per cento e al 26,7 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA); che il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene a titolo di sconto una quota sull'importo al lordo dei ticket e al netto dell'IVA pari al 3,75 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è inferiore a lire 50.000, al 6 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico e' compreso tra lire 50.000 e lire 99.999, al 9 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è compreso tra lire 100.000 e lire 199.999 e al 12,5 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è pari o superiore a lire 200.000; che per le farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza ai sensi dell'art. 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, e successive modificazioni, restano in vigore le quote di sconto di cui all'art. 2, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e che per le farmacie con un fatturato complessivo annuo non superiore a lire 500 milioni, le percentuali previste dal presente comma sono ridotte in misura pari al 60 per cento;

Visto il comma 826 dell'art. 1 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria 2007) che, al fine di favorire il mantenimento di un'efficiente rete di assistenza farmaceutica territoriale anche nelle zone disagiate, proroga per il triennio 2007-2009 l'ulteriore riduzione delle percentuali di sconto a carico delle farmacie con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'imposta sul valore aggiunto non superiore ad euro 258.228,45, già disposta, limitatamente all'arco temporale decorrente dal 1° marzo al 31 dicembre 2006, dall'art. 38 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51 rispetto a quella prevista dal quinto periodo del comma 40 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 2007, adottato in attuazione del predetto art. 38 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51 e recante modalità e criteri di concessione alle farmacie interessate dell'ulteriore riduzione delle percentuali di sconto, limitatamente al periodo 1° marzo-31 dicembre 2006;

Ritenuto di continuare a ritenersi applicabili, anche per il triennio 2007-2009, le medesime modalità ed i medesimi criteri già adottati in precedenza per il riconoscimento delle ulteriori riduzioni delle percentuali di sconto alle farmacie interessate in quanto già destinatarie della riduzione dello sconto operato ai sensi del quinto periodo del comma 40 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni;

Rilevato che il citato comma 826 pone a carico del Servizio sanitario nazionale la maggiore spesa derivante dall'applicazione della riduzione dello sconto per un importo per l'anno 2009 pari a € 2.500.000,00;

Verificato che FederFarma e AssoFarm, con nota del 10 giugno 2009, hanno comunicato i dati relativi all'anno 2008 utilizzabili ai fini della ripartizione per l'anno 2009;

Accertato che le farmacie che rientrano nella fattispecie in esame sono in numero pari a 2.146;

Ritenuto che, concordemente con le associazioni di categoria, per l'applicazione concreta della normativa le farmacie interessate, che hanno registrato un fatturato in regime di SSN al netto dell'IVA non superiore a € 258.228,45, potrebbero essere suddivise in due fasce:

la prima fascia comprende le 613 farmacie il cui fatturato, relativo all'erogazione dei farmaci in convenzione a carico del Servizio sanitario nazionale, non supera € 150.000,00 che hanno corrisposto nel 2008 al SSN uno sconto complessivo pari a € 1.264.801,60;

la seconda fascia comprende le 1.533 farmacie il cui fatturato, relativo all'erogazione dei farmaci in convenzione a carico del Servizio sanitario nazionale, superiore a € 150.000,00 non raggiunge il limite fissato dalla norma in € 258.228,45 che hanno corrisposto nel 2008 al SSN uno sconto complessivo pari a € 6.021.203,00;

Considerato che complessivamente lo sconto praticato ammonta a € 7.286.004,60 e che lo stesso può essere ridotto per un importo non superiore a € 2.500.000,00;

Valutata l'opportunità di esentare dal praticare lo sconto la prima fascia di farmacie e ridurre proporzionalmente lo sconto praticato dalle farmacie della seconda fascia;

Ritenuto di esplicitare, per ciascuna regione e provincia autonoma, il valore assoluto delle predette esenzioni e riduzioni di sconto per un totale complessivo di € 2.500.000,00 e di prevedere il rimborso alle stesse regioni e province autonome degli importi così determinati;

Vista la legge n. 172 del 13 novembre 2009 che istituisce il Ministero della salute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 dicembre 2009 che nomina il prof. Ferruccio Fazio Ministro della salute;

Acquisito il parere della Conferenza Stato regioni, manifestato nella seduta del 29 luglio 2010 (rep. 147/CSR);

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno 2009, ai fini di quanto disposto dal comma 826 dell'art. 1 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 in ordine alla proroga, per il triennio 2007-2009, dell'ulteriore riduzione delle percentuali di sconto a carico delle farmacie con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'imposta sul valore aggiunto non superiore ad euro 258.228,45, rispetto a quella prevista dal quinto periodo del comma 40 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, per le farmacie già destinatarie della riduzione dello sconto operato ai sensi del quinto periodo del comma 40 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni si applica quanto segue:

a) le farmacie che nel 2008 hanno registrato un fatturato in regime di SSN, relativo alla erogazione di farmaci in convenzione, al netto dell'IVA, inferiore a € 150.000,00 sono esentate dal praticare lo sconto previsto dalla normativa vigente, con una relativa spesa valutata in € 1.264.801,60;

b) per le farmacie che nel 2008 hanno registrato un fatturato in regime di SSN, relativo alla erogazione di farmaci in convenzione, al netto dell'IVA, compreso tra € 150.000,00 e € 258.228,45, lo sconto previsto dalle norme vigenti è ridotto del 20,51%, con una relativa spesa valutata in € 1.235.198,40.

Art. 2.

Al fine di rimborsare la maggiore spesa sostenuta dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, l'importo di € 2.500.000 viene ripartito tra le stesse secondo l'allegata tabella che costituisce parte integrante del presente provvedimento, ed erogato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 3.

Ciascuna Regione e Provincia Autonoma, nei limiti delle somme loro assegnate a norma dell'art. 2, provvederà ad impartire alle proprie Aziende sanitarie le necessarie istruzioni perché possano disporre i conguagli nei confronti di ogni farmacia interessata con cadenza mensile in occasione della liquidazione delle ricette spedite.

Roma, 3 dicembre 2010

Il Ministro della salute: FAZIO

Il Ministro dell'economia e finanze: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2011

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 261

ALLEGATO

RIPARTO SOMME comma 826 art.1 Finaziaria 2007 - RIDUZIONE SCONTO FARMACIE - ANNO 2009

REGIONE	FARMACIE		Quota spettante per intero farmacia I fascia (A)	Totale sconti praticato II fascia (B)	Quota spettante II fascia (C)	**RIPARTO PER REGIONE (A+C)**
	Fatturato inf 150 (I fascia)	Fatt sup.150 (II fascia)				
PIEMONTE	71	188	€ 141.313,97	€ 653.937,62	€ 134.149,72	**€ 275.463,69**
VALLE D'AOSTA	5	12	€ 9.029,09	€ 41.966,60	€ 8.609,09	**€ 17.638,18**
LOMBARDIA	44	182	€ 95.638,70	€ 750.158,63	€ 153.888,64	**€ 249.527,34**
P. A. BOLZANO	6	21	€ 16.101,83	€ 104.406,23	€ 21.418,05	**€ 37.519,88**
P. A. TRENTO	7	14	€ 13.188,87	€ 48.429,75	€ 9.934,95	**€ 23.123,82**
VENETO	25	82	€ 50.299,77	€ 335.979,88	€ 68.923,40	**€ 119.223,18**
FRIULI V.G.	11	27	€ 19.699,45	€ 87.997,36	€ 18.051,91	**€ 37.751,36**
LIGURIA	53	64	€ 121.705,92	€ 264.086,41	€ 54.175,07	**€ 175.880,99**
EMILIA ROMAGNA	28	95	€ 56.776,92	€ 375.601,50	€ 77.051,44	**€ 133.828,36**
TOSCANA	52	122	€ 110.839,18	€ 477.444,64	€ 97.943,69	**€ 208.782,87**
UMBRIA	11	28	€ 24.846,83	€ 118.415,08	€ 24.291,84	**€ 49.138,67**
MARCHE	30	64	€ 54.978,95	€ 218.122,16	€ 44.745,90	**€ 99.724,85**
LAZIO	22	94	€ 47.046,19	€ 400.561,89	€ 82.171,85	**€ 129.218,04**
ABRUZZO	57	65	€ 95.364,14	€ 210.770,68	€ 43.237,81	**€ 138.601,94**
MOLISE	33	40	€ 61.237,04	€ 146.685,32	€ 30.091,24	**€ 91.328,28**
CAMPANIA	40	129	€ 94.413,09	€ 556.050,66	€ 114.069,05	**€ 208.482,13**
PUGLIA	15	37	€ 32.323,27	€ 161.714,58	€ 33.174,37	**€ 65.497,63**
BASILICATA	16	34	€ 37.819,30	€ 147.833,67	€ 30.326,81	**€ 68.146,11**
CALABRIA	27	103	€ 58.366,61	€ 441.931,22	€ 90.658,42	**€ 149.025,03**
SICILIA	28	58	€ 55.012,32	€ 212.376,01	€ 43.567,12	**€ 98.579,44**
SARDEGNA	32	74	€ 68.800,18	€ 266.733,11	€ 54.718,02	**€ 123.518,20**
TOTALE ITALIA	613	1533	€ 1.264.801,60	€ 6.021.203,00	€ 1.235.198,40	€ 2.500.000,00

TOTALE PER FARMACIE INF 150		€ 1.264.801,60	
IMPORTO DA DIVIDERE PRO QUOTA		€ 1.235.198,40	% di sconto
	TOTALE	€ 2.500.000,00	20,51414637

11A02386

ORDINANZA 30 dicembre 2010.

Divieto di fabbricazione e commercializzazione del prodotto «Jungle Mistic Incense».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale», che attribuisce al Ministro della sanità (ora della salute) il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che assegna allo Stato la competenza ad emanare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica che interessino più ambiti territoriali regionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, con cui è stato approvato il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza;

Tenuto conto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche antidroga, ha segnalato con note prot. n. EWS 133/10 del 1° dicembre 2010 e prot. n. 4547 del 13 dicembre 2010, diversi casi di intossicazione acuta, documentati dal Sistema nazionale di allerta precoce e risposta rapida per le droghe, causati dall'inalazione del cannabinoide sintetico JWH-122, contenuto in una miscela aromatica presente in un prodotto commerciale denominato «Jungle Mistic Incense», e rilevato in più Paesi europei nei prodotti spice-simile, acquistabili su Internet e nei cosiddetti smart shop, venduti come profumatori d'ambiente;

Considerato che esiste un grave rischio per la salute pubblica, connesso all'uso improprio dei prodotti;

Ritenuta, pertanto, la necessità e l'urgenza di adottare misure cautelative a tutela della salute dei cittadini e dell'incolumità pubblica, data la gravità degli effetti provocati dal consumo dei citati prodotti e la facilità con cui questi possono essere acquistati via Internet o negli smart shop;

Vista la nota della Direzione generale della prevenzione sanitaria - Ufficio IV del 2 dicembre 2010, prot. n. 49390-P, inviata al comando Carabinieri tutela per la salute, con la quale si dispone il divieto di vendita con relativo sequestro del prodotto denominato «Jungle Mistic Incense» ai sensi dell'art. 107, comma 2, lettera *e)* del decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005;

Acquisite le valutazioni dell'Istituto superiore di sanità che con foglio prot. n. 52986 del 14 dicembre 2010 ha, fra l'altro, rappresentato che: «Il JWH-122 [1-3(4-metil-1-naftoil)indolo] è un cannabinoide sintetico appartenente alla famiglia dei naftoilindoli. Della stessa famiglia fanno parte il JWH-073 ed anche il JWH-018 del quale il JWH-122 è un analogo metilato differendo per la sola presenza di un sostituente metile in posizione 4 sull'anello naftilico».

«Il JWH-122 è infatti un agonista dei recettori per i cannabinoidi, in particolare del recettore CB1 principalmente situato nel SNC al quale si lega circa quindici volte più saldamente del THC».

«Il JWH-122 risulta dunque un agonista del CB1 più potente del THC stesso».

«L'affinità del JWH-122 per il CB1 risulta inoltre più elevata di quella riportata in letteratura per il JWH-073 (Ki=8.9±1.8 *nM)* ed il JWH-018 (Ki=9±5 *nM)* già sotto controllo per legge».

«In Italia, nell'ambito del N.E.W.S. tra ottobre e novembre dell'anno in corso il JWH-122 è stato rilevato quale componente non dichiarato di miscele di erbe denominate "Forest Green" e "Jungle Mistic Incense", liberamente vendute in smart shop e Internet, e quale causa tossicologicamente accertata di cinque casi di intossicazione acuta registrati nell'arco di pochi giorni».

«Per le ragioni suddette, il JWH-122 è nei fatti assimilabile a sostanze psicoattive pericolose per la salute e già tabellate. Si ritiene pertanto opportuno considerare l'eventualità di inserire il JWH-122 in tabella I, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 e successive modifiche e integrazioni ...».

«Si fa presente che il JWH-122 [1-pentil-3(4-metil-1naftoil)indolo] (CAS N. 619294-47-2) è attualmente sotto controllo in Irlanda, Svezia, Regno Unito e Lussemburgo»;

Ritenuti sussistenti i presupposti di contingibilità ed urgenza per provvedere nei termini sopra indicati;

Ordina:

Art. 1.

1. Sulla base degli elementi tecnici specificati in premessa, relativi alla pericolosità per la salute pubblica della sostanza JWH-122, ed in attesa della definizione della procedura prevista per l'inserimento nella tabella I di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, recante il testo unico sulle sostanze stupefacenti e psicotrope, sono vietati la fabbricazione, l'importazione, l'immissione sul mercato, il commercio anche attraverso la vendita via Internet, e l'uso del prodotto denominato «Jungle Mistic Incense» nelle diverse presentazioni commerciali, contenenti la sostanza predetta.

Art. 2.

1. Sono altresì vietati la fabbricazione, l'importazione, l'immissione sul mercato, il commercio, anche attraverso la vendita via Internet, e l'uso di tutti i prodotti, nelle diverse presentazioni commerciali, contenenti la sostanza JWH-122.

Art. 3.

1. I prodotti di cui agli articoli 1 e 2, già immessi sul mercato, devono essere ritirati dal commercio entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

2. I soggetti in possesso di tali prodotti per la vendita, sono tenuti a darne immediata comunicazione alle Forze dell'ordine al fine della constatazione delle giacenze e del sequestro cautelativo.

Art. 4.

1. Le autorità sanitarie e di controllo e gli organi di Polizia giudiziaria e postale sono preposti alla vigilanza sulla esatta osservanza del presente provvedimento.

Art. 5.

1. La presente ordinanza ha validità fino all'inserimento della sostanza JWH-122 nella tabella I di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e, comunque, fino al 30 giugno 2011.

Art. 6.

1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. La presente ordinanza è inviata alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 30 dicembre 2010

Il Ministro: FAZIO

Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 270.

11A02532

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 14 febbraio 2011.

Medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio risulta decaduta ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni. (Determinazione n. 305/2011).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO VALUTAZIONE E AUTORIZZAZIONE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Vista la determinazione n. 15 del 1° marzo 2010, con cui il Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ha conferito alla dott.ssa Anna Rosa Marra l'incarico di coordinatore dell'Area registrazione e l'incarico di dirigente dell'Ufficio valutazione e autorizzazione;

Visto l'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2009, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il comma 5 dell'art. 38 succitato, il quale prevede che i dati relativi alle autorizzazioni alla immissione in commercio (A.I.C.) decadute sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana a cura dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);

Viste le «Linee guida "Sunset Clause"» pubblicate nel portale Internet dell'AIFA sezione Front.end/Sunset Clause in data 2 aprile 2009;

Visto il «Comunicato AIFA» pubblicato nel portale Internet dell'AIFA sezione Front.end/Sunset Clause in data 2 luglio 2009;

Visti i dati di commercializzazione dei medicinali ai quali è stata concessa l'esenzione dalla decadenza per un anno dal 6 luglio 2009 al 6 luglio 2010;

Considerato che i medicinali indicati nell'allegato alla presente determinazione, ai quali è stata concessa l'esenzione dalla decadenza per un anno, non risultano essere stati commercializzati nel periodo compreso tra il 6 luglio 2009 ed il 6 luglio 2010;

Visto il pre-avviso di decadenza del 20 gennaio 2011, pubblicato nel sito Internet dell'AIFA, sezione front-end/sunset clause il 21 gennaio 2011;

Considerato che, nel termine di dieci giorni indicato nel suddetto preavviso, non sono pervenute controdeduzioni da parte delle aziende titolari dei medicinali non commercializzati nell'anno di esenzione dalla decadenza;

Considerato, quindi, che le relative autorizzazioni all'immissione in commercio sono decadute, secondo quanto disposto dall'articolo 38, commi 5 e 7 del decreto legislativo n. 219/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

Determina:

Art. 1.

1. Risultano decaduti, ai sensi dell'art. 38, commi 5 e 7 del decreto legislativo 24 aprile 2009, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, i medicinali di cui all'allegato alla presente determinazione.

Art. 2.

1. Il presente provvedimento, unitamente all'allegato, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2011

Il direttore : MARRA

ALLEGATO

Medicinale	AIC	Titolare AIC
AMMONIO CLORURO MONICO	030810	MONICO S.P.A.
ANECODAL	028901	DOMPE' FARMACEUTICI SPA
ANTICOAGULANTE ACD	030855	MONICO S.P.A.
ATRASI	035349	LABORATORIO ITALIANO BIOCHIMICO FARMACEUTICO LISAPHARMA S.P.A.
BROMOSULFOFTALEINA SODICA	030785	MONICO S.P.A.
BRONX	028730	PROTER PHARMA S.R.L.
CAREGEST	035424	FINDERM FARMACEUTICI S.R.L.
DEFEROXAMINA MESILATO HOSPIRA	034400	HOSPIRA ITALIA S.R.L.
DILTIAZEM CABER	033016	FARMACEUTICI CABER S.P.A.
DUORAN	035511	D.R. DRUG RESEARCH S.R.L.
ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON GLUCOSIO E SODIO LATTATO	031400	MONICO S.P.A.
EPARINA CALCICA GENTIUM	035654	GENTIUM S.P.A.
ERACLIT	028695	ABBOTT S.R.L.
GLYCOPHOS	028883	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.
IDROCAREGEST	035804	FINDERM FARMACEUTICI S.R.L.
INVIVAC	036837	ABBOTT PRODUCTS S.P.A.
JETBES	028846	PROMEDICA S.R.L.
LEVOTONAL	029049	PHARMACARE S.R.L.
MAGNESIO CLORURO	030812	MONICO S.P.A.
MANNITOLO E SODIO CLORURO	029723	MONICO S.P.A.
MICTASOL	004300	IDI INTEGRATORI DIETETICI ITALIANI S.R.L.
MYRONYL	035407	MERCK SERONO S.P.A.
NEOFLORENE	035797	FEDERFARMA.CO DISTRIBUZIONE E SERVIZI IN FARMACIA S.P.A.
PROGESTERONE FINDERM	035343	FINDERM FARMACEUTICI S.R.L.
RESPONDER	029482	PFIZER ITALIA S.R.L.
SIMPOTTANTACINQUE	033057	ESOFORM S.P.A. LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO
SODIO E POTASSIO BICARBONATO	030808	MONICO S.P.A.
SODIO LATTATO	031254	BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A.
UBIT	035419	OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE LTD
UNICLAR	034006	ESSEX ITALIA S.P.A.
ZORDAL	029475	NOVARTIS FARMA S.P.A.

11A02533

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERAZIONE 3 febbraio 2011.

Autorizzazione al trasferimento di dati personali dal territorio dello Stato verso il Principato di Andorra. (Deliberazione n. 47).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del Prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice-presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

Visto l'art. 25, paragrafi 1 e 2, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 secondo cui i dati personali possono essere trasferiti in un paese non appartenente all'Unione europea qualora il paese terzo garantisca un livello di protezione adeguato, secondo quanto previsto nel paragrafo 2 del medesimo articolo;

Visto il paragrafo 6 del medesimo art. 25 secondo il quale la Commissione europea può constatare che un paese terzo garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi del citato paragrafo 2, ai fini della tutela della vita privata o dei diritti e delle libertà fondamentali della persona;

Vista la decisione della Commissione europea del 19 ottobre 2010 n. 2010/625/UE (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L277/27 del 21 ottobre 2010), con la quale si è ritenuto che il Principato di Andorra garantisce un livello adeguato di protezione dei dati personali trasferiti dall'Unione europea;

Considerato che gli Stati membri europei devono adottare le misure necessarie per conformarsi alla decisione della Commissione, ai sensi del citato art. 25, paragrafo 6 della direttiva;

Visto l'art. 44, comma 1, lett. *b)* del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003), secondo il quale il trasferimento dei dati personali diretto verso paesi non appartenenti all'Unione europea può avvenire quando sia autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell'interessato individuate con le decisioni della Commissione previste dagli artt. 25, paragrafo 6, e 26, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE;

Considerata l'esigenza di adottare un provvedimento necessario per l'applicazione della decisione della Commissione in conformità al citato art. 44, comma 1, lett. *b)*;

Ritenuto che le norme vigenti nel Principato di Andorra relative alla protezione dei dati personali, in base alla valutazione svolta dalla Commissione europea, prevedono garanzie per i diritti dell'interessato che, in conformità al diritto comunitario, vanno ritenute adeguate in base al citato art. 44, comma 1, lett. *b)*;

Visto l'art. 3 della decisione in tema di controlli e provvedimenti delle autorità di garanzia degli Stati membri sulla liceità e correttezza dei trasferimenti, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 4 della direttiva 95/46/CE sul diritto nazionale applicabile;

Ritenuta la necessità di assicurare ulteriore pubblicità alla predetta decisione della Commissione europea disponendo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana in allegato alla presente autorizzazione;

Vista la documentazione d'ufficio;

Viste le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

Tutto ciò premesso il garante:

1. fatta salva l'applicazione delle ulteriori disposizioni previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali, autorizza i trasferimenti di dati personali dal territorio dello Stato verso il Principato di Andorra, con effetto dal termine previsto dall'art. 6 della decisione della Commissione europea del 19 ottobre 2010 n. 2010/625/UE e in conformità alla decisione medesima;

2. si riserva, in conformità alla normativa comunitaria, al Codice in materia di protezione dei dati personali e all'art. 3 della decisione della Commissione, di svolgere i necessari controlli sulla liceità e correttezza dei trasferimenti di dati e di adottare eventuali provvedimenti di blocco o di divieto di trasferimento;

3. dispone la trasmissione del presente provvedimento e dell'allegata decisione della Commissione all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2011

Il Presidente e relatore: Pizzetti

Il segretario generale: De Paoli

ALLEGATO

DECISIONI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 2010

ai sensi della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adeguata protezione dei dati personali ad Andorra

[notificata con il numero C(2010) 7084]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/625/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati [1], in particolare l'articolo 25, paragrafo 6,

sentito il Garante europeo della protezione dei dati,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi della direttiva 95/46/CE, gli Stati membri devono far sì che il trasferimento di dati personali a un paese terzo abbia luogo solo se il paese in questione garantisce adeguati livelli di protezione e dopo aver accertato, prima del trasferimento, che siano osservate le norme degli Stati membri che attuano altre disposizioni della direttiva.

(2) La Commissione può constatare che un paese terzo garantisce adeguati livelli di tutela. In tal caso, gli Stati membri possono trasferirvi dati personali senza la necessità di ulteriori garanzie.

(3) Secondo la direttiva 95/46/CE il livello di protezione dei dati va accertato alla luce di tutte le circostanze che accompagnano l'operazione, o le operazioni, di trasferimento dei dati, dando particolare rilievo agli elementi del trasferimento di cui all'articolo 25 della direttiva.

(4) Data la diversità dei sistemi di protezione dei dati nei paesi terzi, la valutazione dell'adeguatezza va effettuata, e ogni decisione ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE va presa e applicata, senza discriminazioni ingiustificate o arbitrarie contro o tra paesi terzi in cui esistono condizioni simili e senza creare ostacoli mascherati al libero scambio, nel rispetto degli attuali impegni internazionali assunti dall'Unione europea.

(5) Andorra è uno Stato dotato di un sistema di coprincipato parlamentare, in cui le funzioni dei coprincipi sono esercitate dal presidente della Repubblica francese e dall'arcivescovo di Urgell.

(6) Il diritto alla riservatezza è sancito dall'articolo 14 della costituzione del Principato di Andorra (Constitució del Principat d'Andorra), approvata dal referendum popolare del 14 marzo 1993.

(7) Ad Andorra, le norme giuridiche a tutela dei dati personali sono ampiamente basate sulle disposizioni della direttiva 95/46/CE e sono iscritte nella legge qualificata n. 15/2003 del 18 dicembre sulla protezione dei dati personali (Llei qualificada de protecció de dades personals, LQPDP). Questa normativa in materia di protezione dei dati personali è completata dal decreto del 1° luglio 2004, che adotta il registro pubblico degli archivi di dati personali, e dal decreto del 9 giugno 2010, che adotta il regolamento dell'Agenzia andorrana per la protezione dei dati. Quest'ultimo strumento chiarisce diverse questioni sollevate, nel suo parere del 1° dicembre 2009, dal gruppo di lavoro sulla tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali, istituito dall'articolo 29 della direttiva 95/46/CE [2].

(8) Disposizioni relative alla protezione dei dati figurano anche in numerosi strumenti giuridici che disciplinano diversi settori, quali la legislazione del settore finanziario, la normativa sanitaria e i registri pubblici.

[1] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

[2] Parere n. 7/2009 del 1° dicembre 2009, disponibile sul sito http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2009/wp166_it.pdf

(9) Andorra ha ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, del 28 gennaio 1981, e il Protocollo addizionale alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato dei dati a carattere personale, concernente le autorità di controllo ed i flussi transfrontalieri, dell'8 novembre 2001, nonché la Convenzione del Consiglio d'Europa per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, in vigore ad Andorra dal 22 gennaio 1996, e il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 16 dicembre 1966, in vigore ad Andorra dal 19 luglio 2006.

(10) Le norme giuridiche applicabili ad Andorra in materia di protezione dei dati contengono tutti i principi di un adeguato livello di tutela delle persone fisiche e prevedono eccezioni e restrizioni al fine di salvaguardare importanti interessi pubblici. L'applicazione di tali norme è garantita da mezzi di ricorso amministrativi e giurisdizionali e dal controllo indipendente esercitato dall'autorità di controllo, l'Agenzia andorrana per la protezione dei dati, dotata di poteri d'indagine e d'intervento e che opera in piena indipendenza.

(11) Le autorità andorrane competenti per la protezione dei dati hanno fornito spiegazioni e garanzie relative all'interpretazione della legislazione di Andorra e hanno assicurato che la legislazione in materia di protezione dei dati è applicata conformemente a tale interpretazione. La presente decisione tiene conto di tali spiegazioni e garanzie, dalle quali di conseguenza dipende.

(12) Si ritiene pertanto che Andorra fornisca adeguati livelli di protezione dei dati personali ai sensi della direttiva 95/46/CE.

(13) Per salvaguardare la trasparenza e la capacità delle competenti autorità degli Stati membri di garantire la tutela delle persone riguardo al trattamento dei dati personali di queste ultime, vanno precisate le circostanze eccezionali che giustificano la sospensione di particolari flussi di dati, nonostante l'esistenza di un'adeguata tutela.

(14) Il gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali, istituito in forza dell'articolo 29 della direttiva 95/46/CE, ha espresso un parere favorevole sul livello di adeguatezza della protezione dei dati personali, di cui si è tenuto conto nella stesura della presente decisione [1]. In tale parere, il gruppo ha incoraggiato le autorità andorrane a portare avanti il processo di adozione di ulteriori disposizioni che estendano l'applicazione della legislazione di Andorra alle decisioni individuali automatizzate, che attualmente non sono contemplate esplicitamente dalla legge qualificata di Andorra sulla protezione dei dati personali.

(15) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per le finalità di cui all'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE, si ritiene che Andorra fornisca un adeguato livello di protezione dei dati personali trasferiti dall'Unione europea.

Articolo 2

La presente decisione riguarda l'adeguatezza della protezione fornita ad Andorra al fine di soddisfare i requisiti di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE e non produce alcun effetto su altre condizioni o restrizioni conseguenti all'attuazione di altre disposizioni della direttiva riguardanti il trattamento dei dati personali all'interno degli Stati membri.

Articolo 3

1. Fatti salvi i poteri di intervento al fine di garantire il rispetto dei provvedimenti nazionali adottati in applicazione di disposizioni diverse dall'articolo 25 della direttiva 95/46/CE, le autorità competenti degli Stati membri hanno facoltà di sospendere i trasferimenti di dati verso destinatari ad Andorra al fine di tutelare i cittadini nell'ambito del trattamento dei loro dati personali nei casi in cui:

a) un'autorità competente andorrana abbia constatato che il destinatario non rispetta le norme applicabili relative alla protezione; oppure

b) sia fortemente probabile una violazione delle norme di protezione; vi siano motivi ragionevoli di ritenere che le autorità competenti andorrane non adottino o non intendano adottare misure adeguate e tempestive per risolvere il caso in questione; la continuazione del trasferimento dei dati comporti un rischio imminente di grave pregiudizio per le persone interessate e le autorità competenti degli Stati membri abbiano fatto il possibile, date le circostanze, per avvertire il responsabile del trattamento ad Andorra e dargli la possibilità di replicare.

2. La sospensione cessa non appena sia garantito il rispetto delle norme di protezione e ne sia informata l'autorità competente dello Stato membro interessato.

Articolo 4

1. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione dell'adozione di provvedimenti ai sensi dell'articolo 3.

2. Gli Stati membri e la Commissione si informano reciprocamente dei casi in cui l'azione degli organismi andorrani responsabili per il rispetto delle norme di protezione non sia sufficiente a garantire tale rispetto.

[1] Parere n. 7/2009 del 1° dicembre 2009, disponibile sul sito http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2009/wp166_it.pdf

3. Ove risulti provato, dalle informazioni di cui all'articolo 3 e ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, che gli organismi andorrani incaricati di garantire il rispetto delle norme di protezione non svolgono la loro funzione in modo efficace, la Commissione avverte le autorità andorrane competenti e, se necessario, presenta progetti di misure, con la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE, al fine di abrogare o sospendere la presente decisione o di limitarne il campo d'applicazione.

Articolo 5

La Commissione verifica l'applicazione della presente decisione e comunica qualsiasi informazione utile al comitato istituito dall'articolo 31 della direttiva 95/46/CE, in particolare ogni elemento rilevante ai fini della valutazione di cui all'articolo 1 della presente decisione, circa l'adeguatezza della protezione ad Andorra ai sensi dell'articolo 25 della direttiva 95/46/CE e ogni elemento che dimostri che la presente decisione è applicata in modo discriminatorio.

Articolo 6

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione entro il 1° gennaio 2011.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2010.

Per la Commissione
Viviane REDING
Vicepresidente

11A02385

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato di rettifica relativo all'estratto determinazione V&A.PC/II/815 del 16 novembre 2010 concernente il medicinale «Cipralex».

Nel comunicato concernente: l'estratto determinazione V&A.PC/II/815 del 16 novembre 2010 relativo al medicinale "Cipralex" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 303 del 29 dicembre 2010, ove è scritto:

«I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.»,

leggasi:

«I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.».

11A02026

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Novogyn»

Con la determinazione n. aRM - 4/2011-22 del 3 febbraio 2011 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta BAYER S.p.a. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Farmaco: NOVOGYN.

Confezione: 022521013.

Descrizione: «0,250 mg + 0,050 mg compresse rivestite» 21 compresse.

È consentito alla BAYER S.p.a lo smaltimento delle scorte del medicinale entro e non oltre 180 giorni dalla data di notifica della determinazione di revoca.

11A02027

Trasferimento di titolarità del medicinale «Maveral»

Estratto determinazione V&A PC n. 129 del 13 dicembre 2010

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società BAYER S.p.a., con sede in viale Certosa, 130 - Milano, con codice fiscale 05849130157:

Specialità medicinale MAVERAL.

Confezioni:

AIC n. 026102032 - «50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

AIC n. 026102044 - «100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse,

è ora trasferita alla società:

ABBOTT PRODUCTS S.p.a., con sede in via della Libertà, 30 - Grugliasco (Torino), con codice fiscale 05075810019.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A02028

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Zarook»

Determinazione V&A/N n. 192/2011 del 31 gennaio 2011

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ZAROOK, nella forma e confezione: «80 mg ADULTI polvere per soluzione orale» 30 bustine, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, purché siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Titolare AIC: MIPHARM S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Bernardo Quaranta, 12, 20141 - Milano, codice fiscale 10036820156.

Confezione: «80 mg ADULTI polvere per soluzione orale» 30 bustine.

AIC n. 039412010 (in base 10) 15LS9B (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per soluzione orale.

Validità prodotto integro: 1 anno dalla data di fabbricazione (non conservare a temperatura superiore a 30 °C).

Composizione: una bustina contiene:

Principio Attivo: ketoprofene sale di lisina 80 mg (equivalente a 50 mg di ketoprofene);

Eccipienti: sorbitolo; sodio cloruro; silice colloidale; saccarina sodica; aroma menta.

Produttore del principio attivo: SIMS Società Italiana Medicinali Scandicci s.r.L., Loc. Filarone, 50066 Reggello (Firenze).

Produttore del prodotto finito: Mipharm S.p.A., via B. Quaranta, 12, 20141 Milano - Italia, (tutte le fasi).

Indicazioni terapeutiche:

Adulti: trattamento sintomatico di stati infiammatori associati a dolore, tra i quali: artrite reumatoide, spondilite anchilosante, artrosi dolorosa, reumatismo extra-articolare, flogosi post-traumatica, affezioni flogistiche dolorose in odontoiatria, otorinolaringoiatria, urologia e pneumologia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: AIC n. 039412010 - «80 mg ADULTI polvere per soluzione orale» 30 bustine.

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 2,03.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 3,80.

Condizioni e modalità d'impiego.

Confezione: AIC n. 039412010 - «80 mg ADULTI polvere per soluzione orale» 30 bustine.

Si applicano le condizioni di cui alla Nota 66.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: AIC n. 039412010 - «80 mg ADULTI polvere per soluzione orale» 30 bustine- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A02029

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ketoprofene Sale di Lisina Mipharm»

Estratto determinazione V&A/N n. 193/2011 del 31 gennaio 2011

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: KETOPROFENE SALE DI LISINA MIPHARM, nella forma e confezione: «80 mg ADULTI polvere per soluzione orale» 30 bustine, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, purché siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

Titolare A.I.C.: Mipharm S.P.A. con sede legale e domicilio fiscale in Via Bernardo Quaranta, 12 - 20141 Milano, codice fiscale 10036820156.

Confezione: «80 mg ADULTI polvere per soluzione orale» 30 bustine.

A.I.C. n. 039411018 (in base 10) - 15LRBB (in base 32).

Forma farmaceutica: Polvere per soluzione orale.

Validità Prodotto Integro: 1 anno dalla data di fabbricazione (non conservare a temperatura superiore a 30°C).

Composizione: Una bustina contiene:

principio Attivo: ketoprofene sale di lisina 80 mg (equivalente a 50 mg di ketoprofene);

eccipienti: sorbitolo; sodio cloruro; silice colloidale; saccarina sodica; aroma menta.

Produttore del principio attivo: SIMS Società Italiana Medicinali Scandicci s.r.L., Loc. Filarone - 50066 Reggello (Firenze).

Produttore del prodotto finito: Mipharm S.p.A., Via B. Quaranta, 12 - 20141 Milano (Italia), (tutte le fasi).

Indicazioni terapeutiche:

Adulti: trattamento sintomatico di stati infiammatori associati a dolore, tra i quali: artrite reumatoide, spondilite anchilosante, artrosi dolorosa, reumatismo extra-articolare, flogosi post-traumatica, affezioni flogistiche dolorose in odontoiatria, otorinolaringoiatria, urologia e pneumologia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 039411018 - «80 mg ADULTI polvere per soluzione orale» 30 bustine;

classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 2,03.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 3,80.

Condizioni e modalità d'impiego:

confezione: A.I.C. n. 039411018 - «80 mg ADULTI polvere per soluzione orale» 30 bustine.

Si applicano le condizioni di cui alla Nota 66

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 039411018 - «80 mg ADULTI polvere per soluzione orale» 30 bustine - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A02030

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Prectiazide»

Estratto determinazione V&A/N n. 197 del 31 gennaio 2011

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: PRECTIAZIDE, nelle forme e confezioni: «50 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse; «100 mg + 25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, purché siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Titolare A.I.C.: Istituto Biochimico Nazionale Savio S.r.L., con sede legale e domicilio fiscale in Via E. Bazzano, 14 - 16019 Ronco Scrivia (Genova) - Italia, codice fiscale 00274990100.

Confezione: «50 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse.

A.I.C. n. 039033016 (in base 10) - 15765S (in base 32).

Forma farmaceutica: Compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione (Non conservare a temperatura superiore a 30°C. Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dall'umidità).

Composizione: Ogni compressa rivestita con film contiene:

principii Attivi: losartan potassico 50 mg (pari a losartan 45,76 mg e potassio 4,24 mg, equivalente a 0,108 *mEq)* e idroclorotiazide 12,50 mg.

Eccipienti:

nucleo della compressa: cellulosa microcristallina 41 mg, lattosio monoidrato 30 mg, amido pregelatinizzato 15,75 mg, magnesio stearato 0,75 mg;

rivestimento della compressa: Opadray 05-F-32867 Giallo 5, 25 mg (macrogol, ipromellosa, titanio diossido, ossido di ferro giallo E 172, E132 indigo carmine).

Produttori dei principii attivi: Zhejiang Huahai Pharmaceuticals Co. Ltd., Xunqiao, 317024 Linhai, Cina (losartan potassico); Cambrex Profarmaco Milano S.r.L., Via Curiel, 34 - 20067 Paullo (Milano) - Italia (idroclorotiazide).

Produttore del prodotto finito: Bluepharma- Industria Farmaceutica S.A., S. Martino do Bispo, 3045-016 Coimbra, Portogallo (tutte le fasi).

Confezione: «100 mg + 25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse.

A.I.C. n. 039033028 (in base 10) - 157664 (in base 32).

Forma farmaceutica: Compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione (Non conservare a temperatura superiore a 30°C. Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dall'umidità).

Composizione: Ogni compressa rivestita con film contiene:

principii Attivi: losartan potassico 100 mg (pari a losartan 91,52 mg e potassio 8,48 mg, equivalente a 0,216 *mEq)* e idroclorotiazide 25 mg.

Eccipienti:

nucleo della compressa: cellulosa microcristallina 82 mg, lattosio monoidrato 60 mg, amido pregelatinizzato 31,50 mg, magnesio stearato 1,50 mg;

rrivestimento della compressa: Opadray 05-F-32867 Giallo 10,50 mg (macrogol, ipromellosa, titanio diossido, ossido di ferro giallo E 172, E132 indigo carmine).

Produttori dei principii attivi:Zhejiang Huahai Pharmaceuticals Co. Ltd., Xunqiao, 317024 Linhai, Cina (losartan potassico); Cambrex Profarmaco Milano S.r.L., Via Curiel, 34 - 20067 Paullo (Milano) - Italia (idroclorotiazide).

Produttore del prodotto finito: Bluepharma- Industria Farmaceutica S.A., S. Martino do Bispo, 3045-016 Coimbra, Portogallo (tutte le fasi).

Indicazioni terapeutiche:

PRECTIAZIDE è indicato per il trattamento dell'ipertensione essenziale in pazienti in cui la pressione sanguigna non è adeguatamente controllata con losartan o idroclorotiazide da soli.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

Confezione: A.I.C. n. 039033016 - «50 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 4,93.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 9,25.

Confezione: A.I.C. n. 039033028 - «100 mg + 25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 4,93.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 9,25.

Classificazione ai fini della fornitura:

Confezione: A.I.C. n. 039033016 - «50 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 039033028 - «100 mg + 25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A02031

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura mutuo riconoscimento, del medicinale «Vincristina Pfizer Italia» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/ 3 del 24 gennaio 2011

Medicinale: VINCRISTINA PFIZER ITALIA.

Confezioni:

A.I.C. n. 033329 018/M - 1 mg/1 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso;

A.I.C. n. 033329 020/M - 2 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso;

A.I.C. n. 033329 032/M - 5 mg/5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia.

Procedura mutuo riconoscimento IT/H/0138/01/R/01, con scadenza il 12 aprile 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il foglio illustrativo ed etichettatura entro 180 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A02534

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto ex alveo del fiume Brenta nel comune di Piazzola sul Brenta.

Con decreto 6 dicembre 2010 n. 984, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 25 gennaio 2011, reg. n. 1, foglio n. 45, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto ex alveo del fiume Brenta nel comune di Piazzola sul Brenta (Padova), identificato al N.C.T. del comune medesimo al foglio 21 p.lla 209 ed al foglio 22 p.lla 329.

11A02062

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione autonoma di religione «Stella dell'Evangelizzazione», in Chiavari .

Con decreto del Ministro dell'interno in data 28 gennaio 2011, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Fondazione autonoma di religione «Stella dell'Evangelizzazione», con sede in Chiavari (Genova).

11A02061

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Amossicillina Colistina Intervet Productions».

Provvedimento n. 11 del 17 gennaio 2011

Specialità medicinale per uso veterinario AMOSSICILLINA COLISTINA INTERVET PRODUCTIONS.

Confezioni:

busta da 100 g - A.I.C. n. 102280017;

busta da 1000 g - A.I.C. n. 102280029;

Titolare A.I.C.: Intervet Productions S.r.l. con sede in via Nettunense Km 20,300 – 04011 Aprilia (Latina).

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo IB: modifica della denominazione del medicinale;

Variazione tipo II: modifica dei tempi di attesa.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la modifica della denominazione del medicinale da «Amossicillina Colistina Intervet Productions» a «Nadasin».

Si autorizza, inoltre, la modifica dei tempi di attesa per le specie dei broilers, suini e vitelli.

I tempi di attesa ora autorizzati sono i seguenti:

carne e visceri:

broilers: da 2 giorni a 1 giorno;

suini: da 3 giorni a 1 giorno;

vitelli: da 7 giorni a 10 giorni.

Uso non consentito in galline che producono uova per il consumo umano.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro 60 giorni.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A02015

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Valemas 10» 100 mg/ml - soluzione iniettabile.

Provvedimento n. 19 del 20 gennaio 2011

Specialità medicinale per uso veterinario «VALEMAS 10» 100 mg/ml - soluzione iniettabile

Confezioni:

flacone da 50 ml A.I.C. n. 104150014

flacone da 100 ml A.I.C. n. 104150026

flacone da 250 ml A.I.C. n. 104150038

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.A. con sede in Via Emilia, 285 - 40064 Ozzano Emilia (BO) Cod. Fisc. 01125080372.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo IB: Modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo di un medicinale generico in seguito a una valutazione della stessa modifica apportata al prodotto di riferimento.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la modifica dei tempi di attesa per la carne ovina che passa da 14 giorni a 4 giorni.

I tempi di attesa ora autorizzati sono:

Carni e visceri:

Bovino:

7 giorni se utilizzata la via e.v.

9 giorni se utilizzata la via s.c.

Ovino: 4 giorni.

Caprino: 14 giorni.

Suino: 10 giorni.

Latte:

Bovino:

84 ore (pari a 7 mungiture) se utilizzata la via e.v.

108 ore (pari a 9 mungiture) se utilizzata la via s.c.

Ovino: 72 ore (pari a 6 mungiture).

Caprino: 8 giorni.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A02016

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi per suini «Denagard 10% Premix».

Provvedimento n. 16 del 18 gennaio 2011

Premiscela per alimenti medicamentosi per suini DENAGARD 10% PREMIX, nelle confezioni:

Sacco da 1 kg - A.I.C. n. 102680042;

Sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102680055;

Sacco da 10 kg - A.I.C. n. 102680030;

Sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102680016;

Sacco da 30 kg - A.I.C. n. 102680028.

Titolare A.I.C.: Novartis Animal Health S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (VA) – Largo Boccioni n. 1 – codice fiscale n. 02384400129.

Modifiche: Estensione d'uso alle specie tacchini e conigli e conseguente modifica dei stampati.

Modifica tempi di attesa della specie suini e broilers.

È autorizzata la modifica della premiscela per alimenti medicamentosi indicata in oggetto concernente l'estensione d'uso alle specie tacchini e conigli.

È autorizzata, altresì, la modifica dei tempi di attesa dei suini

da: Suini - Carni e visceri: 10 giorni

a: Suini: prevenzione (2,0 mg/kg p.v.): 1 giorno/trattamento (5-10 mg/kg p.v.): 6 giorni.

e dei polli:

da: polli: Carne e visceri: 8 giorni

a: polli: Carne e visceri: 1 giorno

Pertanto, le modifiche apportate agli stampati della premiscela per alimenti medicamentosi suindicata sono le seguenti:

Specie di destinazione: suino, pollo(broiler, pollastre, ovaiole/riproduttori), tacchino (tacchinotti e riproduttori) e coniglio.

Indicazioni terapeutiche:

Suino:

per il trattamento e la prevenzione della dissenteria suina causata da Brachyspira hyodysenteriae;

per il trattamento della colite causata da Brachyspira pilosicoli;

per il trattamento dell'ileite causata da Lawsonia intracellularis;

per il trattamento della polmonite enzootica causata da Mycoplasma hyopneumoniae.

Pollo: per il trattamento e la prevenzione della malattia cronica respiratoria e dell'aerosacculite causate da Mycoplasma gallisepticum e Mycoplasma synoviae.

Tacchino: per il trattamento e la prevenzione della sinusite infettiva e dell'aerosacculite causate da Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma melagridis e Mycoplasma synoviae.

Coniglio: per il trattamento e la prevenzione dell'enterocolite epizootica del coniglio.

Modifica del punto 4.9 del SPC "Posologia e via di somministrazione" (leggere attentamente).

Tempi di attesa:

Suini: Carne e visceri

Prevenzione (2,0 mg/kg p.v.): 1 giorno

Trattamento (5-10 mg/kg p.v.): 6 giorni.

Polli:

Carne e visceri: 1 giorno

Uova: zero giorni.

Tacchini: Carne e visceri: 4 giorni.

Conigli: Carne e visceri: zero giorni.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio, destinate in precedenza alle sole specie suini e broilers, deve essere effettuato entro centottanta giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A02017

Autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi per suini «Sintage» 80 mg + 20 mg/g.

Decreto n. 6 del 18 gennaio 2011

Premiscela per alimenti medicamentosi per suini «SINTAGE» 80 mg + 20 mg/g

Titolare A.I.C.: FATRO SpA con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (BO), Via Emilia 285 - codice fiscale 01125080372

Produttore responsabile rilascio dei lotti: officina Fatro SpA con sede in Ozzano Emilia (BO), Via Emilia n. 285.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: sacco da 25 kg A.I.C. numero 104239013.

Composizione: 1 g di prodotto contiene:

principi attivi: amoxicillina 80 mg (pari a amoxicillina triidrato 92 *mg)*, gentamicina 20 mg (pari a gentamicina solfato 34 *mg)*;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: suini.

Indicazioni terapeutiche: Trattamento di infezioni dell'apparato respiratorio e gastroenterico causate da batteri sensibili all'amoxicillina ed alla gentamicina, in particolare Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae, Escherichia coli, Salmonella spp., Streptococcus suis e Staphylococcus hyicus;

Tempi di attesa:

carne e visceri: 10 giorni

Validità:

medicinale veterinario confezionato per la vendita: 18 mesi

dopo prima apertura del condizionamento primario: 6 mesi

dopo inserimento nel mangime: 3 mesi

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile

Decorrenza di efficacia del decreto: il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A02018

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologia «Cevac Transmune».

Procedura decentrata n. UK/V/0253/002/DC

Provvedimento n. 17 del 20 gennaio 2011

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologia «CEVAC TRANSMUNE».

Confezioni:

scatola con 20 fiale liofilizzato da 2000 dosi di vaccino A.I.C. n. 103966014;

scatola con 20 fiale liofilizzato da 5000 dosi di vaccino A.I.C. n. 103966026;

scatola con 20 fiale liofilizzato da 10000 dosi di vaccino A.I.C. n. 103966038;

confezione da 5 bottiglie in plastica da 100 ml di diluente A.I.C. n. 103966040;

confezione da 5 bottiglie in plastica da 500 ml di diluente A.I.C. n. 103966053.

Titolare A.I.C. : Ceva Vetem S.p.A. con sede legale in Agrate Brianza (MB), Via Colleoni 15 - codice fiscale 09032600158.

Oggetto del provvedimento:

1) Line-extension - nuova via di somministrazione punto 4.9 del SPC e relativi stampati

2) Revoca confezione

Si autorizza l'aggiunta della nuova via di somministrazione sottocutanea che è la seguente: «Il vaccino deve essere somministrato una volta al primo giorno di vita e può essere utilizzata una siringa automatica. Il volume da iniettare è 0,1 ml per dose per la somministrazione sottocutanea. Il vaccino è somministrato nell'area del collo. Utilizzare dispositivi ed attrezzature sterili per la ricostituzione e per la somministrazione del vaccino», oltre a quella in-ovo già autorizzata.

La confezione scatola con 20 fiale liofilizzato da 10000 dosi di vaccino A.I.C. numero 103966038 è revocata in quanto non ritenuta idonea alla nuova via di somministrazione.

Pertanto le confezioni ora autorizzate sono le seguenti:

scatola con 20 fiale liofilizzato da 2000 dosi di vaccino - A.I.C. numero 103966014

scatola con 20 fiale liofilizzato da 5000 dosi di vaccino - A.I.C. n. 103966026

confezione da 5 bottiglie in plastica da 100 ml di diluente - A.I.C. n. 103966040

confezione da 5 bottiglie in plastica da 500 ml di diluente - A.I.C. n. 103966053

Decorrenza di efficacia del provvedimento: Immediata.

11A02019

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Malaseb Shampoo»

Decreto n. 8 del 20 gennaio 2011

Procedura mutuo riconoscimento n. UK/V/0333/001/E/001

Specialità medicinale per uso veterinario MALASEB SHAMPOO per cani e gatti.

Titolare A.I.C.: società Dechra Veterinary Products A/S con sede in Mekuvej 9, DK-7171 Uldum - Danimarca.

Rappresentata in Italia da: Janssen-Cilag S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Cologno Monzese (Milano) - Via M. Buonarroti, 23 - codice fiscale n. 00962280590.

Produttore responsabile rilascio lotti: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Mekuvej 9, DK-7171 Uldum - Danimarca.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 104227018.

Composizione: ogni ml contiene:

principi attivi:

clorexidina di gluconato 20 mg (equivalenti a clorexidina 11,26 mg)

miconazolo nitrato 20 mg (equivalenti a miconazolo 17,37 mg)

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani e gatti.

Indicazioni terapeutiche:

cane: per il trattamento e il controllo della dermatite seborroica associata a Malassezia pachydermatis e Staphylococcus intermedius.

gatto: come adiuvante nel trattamento della micosi causata da Microsporum canis in associazione con la griseofulvina.

Validità:

periodo di validità del prodotto medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni.

periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 3 mesi.

Tempi di attesa: non pertinente.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

11A02020

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Neo Anticoccidio».

Provvedimento n. 18 del 20 gennaio 2011

Specialità medicinale per uso veterinario «NEO ANTICOCCIDIO»

Confezioni:

Barattolo da 100 g - A.I.C. n. 103448015;

Barattolo da 10 g - A.I.C. n. 103448027.

Titolare A.I.C.: Istituto Profilattico e Farmaceutico Candioli S.p.A. con sede in Via A. Manzoni, 2 - 10092 Beinasco (Torino) Codice fiscale n. 00505500017.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo II: modifica specie di destinazione limitatamente alla confezione Barattolo 10 g (A.I.C. n. 103448027).

Si autorizza, limitatamente alla confezione «Barattolo da 10 g - A.I.C. n. 103448027» della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la modifica della specie di destinazione da «coniglio» a «coniglio nano da compagnia».

Il tempo di attesa per la confezione da 10 g ora destinata al coniglio nano da compagnia è il seguente: «Non pertinente in quanto si tratta di medicinale il cui uso non è consentito in animali produttori di alimenti destinati al consumo umano».

La confezione - barattolo da 100 g A.I.C. n. 103448015 - continua ad essere destinata alla specie «coniglio» con tempi di attesa per le carni pari a 22 giorni (invariati) .

I lotti già prodotti della confezione da 10 g con l'indicazione della specie di destinazione coniglio possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A02209

Registrazione mediante procedura centralizzata dell'attribuzione numero identificativo nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione del medicinale per uso veterinario «Advocate»

Provvedimento n. 3 del 10 gennaio 2011

Registrazione mediante Procedura Centralizzata
Attribuzione Numero Identificativo Nazionale (**N.I.N.**) e regime di dispensazione.
Titolare A.I.C. : **Bayer HealthCare AG, Germania**
Rappresentante Italia : **Bayer spa**
Specialità medicinale : **ADVOCATE**

Confezioni autorizzate:	**NIN**	**procedura europea**
soluzione spot-on 1 pipetta per gatti piccoli e furetti	103522316	EU/2/03/039/0031
soluzione spot-on 2 pipette per gatti piccoli e furetti	103522328	EU/2/03/039/0032
soluzione spot-on 9 pipette per gatti piccoli e furetti	103522330	EU/2/03/039/0033
soluzione spot-on 12 pipette per gatti piccoli e furetti	103522342	EU/2/03/039/0034
soluzione spot-on 1 pipetta per gatti grandi	103522355	EU/2/03/039/0035
soluzione spot-on 2 pipette per gatti grandi	103522367	EU/2/03/039/0036
soluzione spot-on 9 pipette per gatti grandi	103522379	EU/2/03/039/0037
soluzione spot-on 12 pipette per gatti grandi	103522381	EU/2/03/039/0038
soluzione spot-on 1 pipetta per cani piccoli	103522393	EU/2/03/039/0039
soluzione spot-on 2 pipette per cani piccoli	103522405	EU/2/03/039/0040
soluzione spot-on 9 pipette per cani piccoli	103522417	EU/2/03/039/0041
soluzione spot-on 12 pipette per cani piccoli	103522429	EU/2/03/039/0042
soluzione spot-on 1 pipetta per cani medi	103522431	EU/2/03/039/0043
soluzione spot-on 2 pipette per cani medi	103522443	EU/2/03/039/0044
soluzione spot-on 9 pipette per cani medi	103522456	EU/2/03/039/0045
soluzione spot-on 12 pipette per cani medi	103522468	EU/2/03/039/0046
soluzione spot-on 1 pipetta per cani grandi	103522470	EU/2/03/039/0047
soluzione spot-on 2 pipette per cani grandi	103522482	EU/2/03/039/0048
soluzione spot-on 9 pipette per cani grandi	103522494	EU/2/03/039/0049
soluzione spot-on 12 pipette per cani grandi	103522506	EU/2/03/039/0050
soluzione spot-on 1 pipette per cani molto grandi	103522518	EU/2/03/039/0051
soluzione spot-on 2 pipette per cani molto grandi	103522520	EU/2/03/039/0052
soluzione spot-on 9 pipette per cani molto grandi	103522532	EU/2/03/039/0053
soluzione spot-on 12 pipette per cani molto grandi	103522544	EU/2/03/039/0054

Regime di dispensazione:
"**Da vendere dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in copia ripetibile**".

Le confezioni del prodotto in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate dalla Commissione Europea (**http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/vreg.htm**) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.
Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione Europea.

11A02217

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere inerente la richiesta di riconoscimento dei vini a indicazione geografica tipica «Terrazze dell'Imperiese» ed approvazione del disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dalla Confederazione italiana agricoltori della provincia di Imperia, Confagricoltura della provincia di Imperia e Coldiretti della provincia di Imperia, intesa ad ottenere il riconoscimento dei vini a indicazione geografica tipica «Terrazze dell'imperiese» ed approvazione del disciplinare di produzione;

Visto il parere favorevole della regione Liguria sull'istanza di cui sopra;

Visto l'incontro di filiera svolto a Genova, presso la sede della regione Liguria - Assessorato agricoltura, il 13 dicembre 2010;

Ha espresso, nella riunione del 16 dicembre 2010, presente il rappresentante della regione Liguria, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere;

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

ANNESSO

PROPOSTA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «TERRAZZE DELL'IMPERIESE».

Art. 1.
Denominazione dei vini

L'indicazione geografica tipica «Terrazze dell'imperiese» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: «Terrazze dell'imperiese» bianco; «Terrazze dell'imperiese» bianco frizzante; «Terrazze dell'imperiese» bianco passito; «Terrazze dell'imperiese» rosso; «Terrazze dell'imperiese» rosso frizzante; «Terrazze dell'imperiese» rosso novello; «Terrazze dell'imperiese» rosso passito; «Terrazze dell'imperiese» rosato.

Art. 2.
Base ampelografica

I vini ad indicazione geografica tipica «Terrazze dell'imperiese» bianco; «Terrazze dell'imperiese» bianco frizzante; «Terrazze dell'imperiese» bianco passito devono essere ottenuti da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

pigato b. e/o vermentino b.: da soli o congiuntamente minimo 40%. Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve di altri vitigni a bacca di colore analogo non aromatici idonei alla coltivazione per la regione Liguria fino ad un massimo del 60% iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per le uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 14 agosto 2010.

I vini ad indicazione geografica tipica «Terrazze dell'imperiese» rosso; «Terrazze dell'imperiese» rosso frizzante; «Terrazze dell'imperiese» rosso novello; «Terrazze dell'imperiese» rosso passito; «Terrazze dell'imperiese» rosato devono essere ottenuti da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

rossese e/o ormeasco: da soli o congiuntamente minimo 40%. Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve di altri vitigni a bacca di colore analogo non aromatici idonei alla coltivazione per la regione Liguria fino ad un massimo del 60%, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per le uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 14 agosto 2010.

Art. 3.
Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Terrazze dell'imperiese» è l'intero territorio amministrativo della provincia di Imperia.

Art. 4.
Norme per la coltivazione

4.1. Condizioni naturali dell'ambiente: le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art.1 devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.

4.2. Forme di allevamento e sesti d'impianto: i sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli già usati nella zona: spalliera ad archetto singolo o bilaterale, cordone speronato, alberello, guyot semplice o doppio.

I sesti d'impianto sono adeguati alle forme di allevamento.

4.3. Sistemi di potatura: la potatura, in relazione ai suddetti sistemi di allevamento della vite deve essere quella tradizionalmente usata nella zona.

4.4. Irrigazione, forzatura: è consentita l'irrigazione di soccorso.

4.5. Resa a ettaro e gradazione minima naturale: la produzione massima di uva a ettaro per tutte le tipologie dei vini ad indicazione geografica tipica «Terrazze dell'imperiese» non deve essere superiore a:

9 t/ha per il rosso;

11 t/ha per il bianco;

11 t/ha per il rosato.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Terrazze dell'imperiese» devono assicurare ai vini i seguenti titoli alcolometrici volumici naturali minimi:

«Terrazze dell'imperiese» bianco: 10% vol.;

«Terrazze dell'imperiese» bianco passito: 11% vol.;

«Terrazze dell'imperiese» rosso: 10% vol.;

«Terrazze dell'imperiese» rosso passito: 11% vol.;

«Terrazze dell'imperiese» rosato: 10% vol.

4.6. Nuovi impianti: i primi due anni non è consentita produzione, al terzo anno 50%, al quarto anno 90%, dal quinto anno 100%.

Art. 5.
Norme per la vinificazione

5.1. Zona di vinificazione e imbottigliamento: le operazioni di vinificazione, ivi compresi la frizzantatura e/o presa di spuma, nonché l'imbottigliamento e l'invecchiamento devono essere effettuate all'interno del territorio dei comuni della provincia di Imperia.

In deroga a quanto sopra disposto è consentito che le operazioni di vinificazione e imbottigliamento siano effettuate in centri di trasformazione autorizzati nel territorio della provincia di Savona limitatamente alle produzioni viticole conferite da operatori che dimostrino di avvalersi di detti centri nelle ultime due campagna antecedenti alla data di approvazione del presente disciplinare.

5.2. Elaborazione: le diverse tipologie previste all'art. 1 devono essere elaborate in conformità alle norme comunitarie e nazionali.

La tipologia passito deve essere ottenuta con l'appassimento delle uve sulla pianta o, dopo la raccolta, su graticci, in locali idonei anche termo-igrocondizionati con ventilazione forzata, fino a raggiungere un tenore zuccherino di almeno 250 g/l.

5.3. Resa uva/vino e vino/ettaro: la resa massima dell'uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro, è la seguente:

Tipologia	Resa uva/vino (%)	Prod. max. vino/ha (h.li)
Bianco	75%	82,5
Rosso	75%	67,5
Rosato	75%	82,5
Passito	50%	55,0

Per la tipologia passito l'immissione al consumo non è consentita prima del primo dicembre dell'anno successivo alla raccolta.

Art. 6.
Immissione al consumo

6.1. I vini a indicazione geografica tipica «Terrazze dell'imperiese» all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Terrazze dell'imperiese»bianco: 10,5%;

«Terrazze dell'imperiese» bianco frizzante: 10,50% vol.;

«Terrazze dell'imperiese» bianco passito: 13% di cui almeno 11,5 svolti;

«Terrazze dell'imperiese» rosso: 10,5%;

«Terrazze dell'imperiese» rosso frizzante: 10,50% vol.;

«Terrazze dell'imperiese» rosato: 10,5%;

«Terrazze dell'imperiese» rosso novello: 11,00% vol.;

«Terrazze dell'imperiese» rosso passito: 13% di cui almeno 11,5 svolti.

Art. 7.
Etichettatura, designazione e presentazione

7.1. Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato», «superiore extra» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

7.2. Annata: nell'etichettatura dei vini di cui all'art. 1 l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria per qualsiasi tipo di recipiente.

Art. 8.
Confezionamento

8.1. Volumi nominali: i vini di cui all'art. 1 devono essere immessi per la vendita al dettaglio soltanto in recipienti di volume consentiti dall'attuale normativa.

È consentita la vendita diretta in azienda al consumatore finale in damigiane non superiori a 54 litri.

8.2. Recipienti e tappatura: i vini di cui all'art. 1 devono essere confezionati in recipienti di vetro.

Per la tappatura dei recipienti è possibile utilizzare qualsiasi tipo di tappo previsto dalla normativa vigente.

11A02246

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2011-GU1-044) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€ **295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€ **85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.